

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Viale Carso, 23 - Roma 00195

Via Cesare Battisti, 8 - Milano 20122

Via Goethe, 22 - Palermo 90139

Avv. Arturo Salerni - Patroc. in Cassazione - Avv. Maria Rosaria Damizia Patroc. in Cassazione -

Avv. Mario Antonio Angelelli - Patroc. in Cassazione - Avv. Aldo Riatocco

Avv. Francesca De Liberato - Avv. Silvia Narducci - Avv. Mariantonietta Viteritti

Avv. Carmelo Deiana - Avv. Tamara D'Agostini - Avv. Luca Santini - Avv. Annamaria Vitelli - Avv. Andrea

Vitale - Avv. Cosimo Alvaro - Avv. Lorenzo Tardella - Dott.ssa Martina Rodriguez

ALTA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI ROMA

Appello ex art. 576 c.p.p.

Il sottoscritto avv. **Mario Antonio Angelelli**, difensore - come da procura che si allega in copia (doc. 1) - della parte civile Sig.ra **Mariana Guzman Nunez**, nata a Santiago del Cile (Cile) il 18/02/1940, parte civile costituita in qualità di coniuge del Signor **Jaime Patricio Donato Avendano**, cittadino italiano nato a Santiago del Cile il 30/05/1976 sequestrato a Santiago del Cile il 5 maggio 1976 e tuttora scomparso, per il cui sequestro e sparizione è imputato **Pedro Octavio Espinoza Bravo** (capo di imputazione (N1)

per i delitti plurigravati di omicidio volontario ex art. 575, comma 1, n.1 e 4, 577, comma 1, n.2, 3 e 4, 61 n.1, 2, 4 e 9 c.p. e per la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione criminalizzata dall'art. 630 c.p. [Proc. Pen. n.2/15 (3/16 - 4/15 -10/15) R.G. ASS.], propone appello contro la sentenza n.1/2017 deliberata in data 17.1.2017 e depositata (entro il termine riservato di 90 giorni) il 10.4.2017 che, con riguardo al detto reato plurigravato di omicidio, ha assolto l'unico imputato (essendo gli altri 2 deceduti prima della conclusione del processo), ponendo in evidenza i seguenti motivi e riportandosi integralmente alle memorie d'udienza già depositate ed in atti, qui da intendersi integralmente trascritte.

La sentenza impugnata, - pur sicuramente di grande importanza storico-giuridica poiché afferma definitivamente l'esistenza del "Piano Condor" e le responsabilità penali per il delitto di omicidio addebitato ai vertici politico/militari, con una motivazione caratterizzata anche da linearità e logica consequenzialità, avendo vagliato le risultanze processuali e correttamente disatteso gli infondati argomenti delle difese dei giudicabili - risulta in definitiva incompleta e parziale. La sentenza infatti, incomprensibilmente, non estende la condanna a quegli imputati definiti come "ranghi intermedi", tra i quali viene compreso, anche a sorpresa, **Pedro Octavio Espinoza Bravo**, con ciò violando le regole in tema di concorso di persone nel reato e di quelle sul sequestro di persona a scopo estorsivo aggravato ai sensi dell'art. 61 n.1, 2, 4 e 9 c.p. e da cui deriva la morte dell'ostaggio.

I

Sul concorso di persone nel reato

Anzitutto, si vuole con questi motivi aderire in toto all'atto d'appello già presentato in data 10.5.2017 dal Procuratore della Repubblica di Roma (in persona del Sostituto, dr.ssa Tiziana Cugini), le cui valutazioni sul punto in disamina si richiamano integralmente. Poi, va comunque valutato in fatto positivamente che la Corte d'Assise di Roma abbia ritenuto provato (ancorché prescritto) il reato ex art. 630 c.p. a carico degli imputati che operavano all'interno di "Villa Grimaldi" (assolti dai reati omicidari) non in posizione apicale nel sistema repressivo, ma pur sempre inseriti in strutture clandestine di investigazione/detenzione istituzionalmente dirette ad illegalmente sequestrare, torturare, sevizare e finanche uccidere le vittime, quali oppositori dei regimi politici/militari dittatoriali che, peraltro, a tal fine hanno creato e reso operativo l'accertato piano criminale (c.d. Condor) di soppressione dei dissidenti.

E' evidente, allora, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la suddetta Corte non riconosciuto la

partecipazione degli imputati ai delitti di omicidio nonostante la sussistenza dell'elemento materiale e, specialmente, dell'elemento psicologico del loro concorso in quegli orrendi crimini. Più in particolare la Corte, relativamente al capo d'imputazione di cui ci occupiamo, dopo aver ricostruito in fatto la vicenda del sequestro di **Jaime Patricio DONATO AVENDANO** ha così ritenuto sulle responsabilità: "... consentono di ritenere con ragionevole certezza che il sequestro e la sparizione di **DONATO AVENDANO** siano stati opera appunto della **DINA** ed in particolare di coloro che, al momento, rivestivano ruoli operativi. Tuttavia l'imputato **CONTRERAS**, capo assoluto della **DINA**, come detto, risulta deceduto... mentre gli altri due imputati **ESPINOZA BRAVO** e **MOREN BRITO**, vanno assolti dal delitto di omicidio ai sensi dell'art. 530 II co cpp per non aver commesso il fatto, essendo il loro coinvolgimento nell'assassinio di **AVENDANO** altamente probabile non pienamente dimostrato; atteso riferimento al sequestro di persona a scopo di estorsione, atteso il lungo tempo ormai trascorso dai fatti, lo stesso risulta ormai prescritto" (pag. 140 motivazioni sentenza).

Null'altro si aggiunge e per ritrovare un senso giuridico più approfondito a tale conclusione dobbiamo ricorrere ad altri spunti della sentenza. Il Collegio ha ritenuto, sempre rispetto alle posizioni dei "quadri intermedi", che può affermarsi solo che "...ciascuno per il proprio ruolo e le rispettive funzioni ha partecipato soltanto ad una frazione dell'operazione: ovvero all'individuazione, al sequestro, alla detenzione illecita, agli interrogatori, alle torture degli ostaggi, ma non alla loro uccisione. Con riferimento infatti all'uccisione ed alla eliminazione dei cadaveri non si è raggiunta alcuna certezza soggettiva... (pag. 45 delle motivazioni).

A questa conclusione la Corte arriva però in base ad una convinzione assolutamente non suffragata dalle risultanze processuali: e cioè che i "quadri intermedi" non avessero alcun potere sulla vita delle persone che avevano rapito. Ciò in base al fatto che non tutti i rapiti fossero stati poi uccisi e che chi decideva i trasferimenti (che coincidevano con le sparizioni e

dunque le morti) erano in realtà i superiori (... la stessa Nores Montedonico ha specificato che proprio Gavazzo gli avevo detto che i trasferimenti potevano soltanto avvenire con l'autorizzazione del generale Pranti".... (pag. 45 motivazioni).

In realtà si deve confutare il fatto che **Pedro Octavio Espinoza Bravo** possa essere considerato un "quadro intermedio" essendo proprio che egli fosse in realtà il vice di Contreras all'interno della struttura del terrore di Villa Grimaldi. Ma se anche lo fosse, dalle numerosissime testimonianze escusse e dalla copiosissima documentazione in atti si può desumere che:

- Si è trattato di una situazione generalizzata di "terrorismo di Stato", che ha visto come partecipi consapevoli tutti i coautori dei crimini;

- Che, come ha ampiamente illustrato la Dr. Martha Guízar Rodríguez, Pubblico Ministero uruguayano che nel suo paese ha svolto le indagini da cui è sorto il procedimento penale celebratosi in quel Paese per gli stessi fatti, il piano di sterminio "...veniva dall'alto, dal Comando, che prevedeva l'eliminazione dei sovversivi e che per portare a compimento questo piano potevano procedere (i quadri intermedi) alla maniera più adeguata...". Con questa chiave di lettura si possono comprendere le (poche) liberazioni dei prigionieri e comunque motivate da dinamiche di collaborazione o di casualità (in ogni caso i personaggi più in vista da un punto di vista politico, come **DONATO AVENDANO**, non avevano scampo), o di "convenienza politica". In ogni caso la peculiarità dei crimini contestati, che si inseriscono in una situazione generalizzata di "terrorismo di Stato", che ne aumenta il disvalore e di conseguenza l'estrema gravità, rende conto del **dolo di distruzione** che caratterizza le gravi atrocità di massa di cui si sono resi colpevoli i prevenuti (unitamente a quei correi condannati e ad altri rimasti ignoti), con l'offerta di induzione univoca della prova di piena consapevolezza di quanto accadeva nei luoghi di detenzione illegale (nel caso di specie parliamo delle vicende accadute a "Villa Grimaldi" e di cui

altri erano quanto meno organici) dei dissidenti politici e di gruppo umano. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che "ai fini del concorso nel delitto di strage (ma, evidentemente, anche in quello di omicidio, n.d.r.), è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa" (Cass. Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, in CED Cassazione penale 2016). Più in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'art.110 c.p., poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti". Dopodiché, "sul piano soggettivo, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, o con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro (Sez. Un., n.31 del 22.11.2000, Sormani, Rv. 218525). Assume carattere

Con specifico riferimento agli imputati **ESPINOZA BRAVO** e MOREN BRITO (che in realtà è deceduto) assolti, infatti, nella

Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, cit.).
 non comprometterne la segretezza e il successo" (sempre, Cass. obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per compartecipati la precisa conoscenza delle strategie e degli vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri di compiti tra gli associati, e contraddistinta da un rigido modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione "terroristiche di regime", n.d.r.), organizzate secondo un tipo mafioso (ovvero, come nel caso di specie, quelle di rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di dell'obiettivo finale. (E, n.d.r.) tale assunto è di particolare specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente partecipati alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da cit.)². "Discende che il contributo causale alla verifica (sempre, Cass. Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui" sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla decisivo l'unitarietà del 'fatto collettivo' realizzato che si

loro qualità di crudeli sequestratori e torturatori, reati per
 cui sono stati soltanto prescritti, hanno realizzato certamente
 un segmento di quel macabro percorso di morte, nella spregiavole
 condivisione della pianificata repressione delle vittime.
 Peraltro, la sentenza d'Assise, nel recepire le testimonianze
 escusse siccome ampiamente attendibili, li riconosce come
 ufficiali di rilievo e dirigenti della tristemente nota DIN A
 (il massimo organismo di repressione degli oppositori politici
 in Cile, la stessa sentenza riconosce che "il vertice della
 catena di comando di detta struttura era incarnato da Manuel
 Contreras **ESPINOZA BRAVO** e Moren Brito... " pag. 140 della
 sentenza; dopodiché, attribuisce a detto organismo una primaria
 funzione nell'"annientamento" dell'opposizione al regime
 militare golpista. Ma, i giudici della sentenza da impugnarsi,
 operando un vero e proprio travisamento del dicta della sentenza
 di legittimità che ha riguardato i fatti dell'ESMA, non si
 avvedono che, per l'appunto, i principi di diritto così
 enucleati in (simili) casi di sparizione forzata onde affermare
 la responsabilità concorsuale di un ufficiale di Marina ancorché
 non posto al vertice dell'ESMA (come invece **ESPINOZA BRAVO** per i
 fatti di "Villa Grimaldi") per l'omicidio delle persone offese,
 stabiliscono che "a dispetto della mancanza della dimostrazione
 di personali contatti tra l'ufficiale e le tre persone offese
 (nel nostro caso, comunque, l'imputato ha avuto fin troppo
 ravvicinati "contatti" colle vittime, essendo stato solamente
 prescritto in relazione al loro sequestro a scopo di estorsione,
 n.d.r.), l'imputato colla zelante collaborazione prestata in
 posizione (se non apicale, pur tuttavia di indubbio rilievo)
 nella gestione della struttura carceraria criminale ove erano
 ristrette le vittime (mentre il **ESPINOZA BRAVO**, nel nostro caso,
 si ripete, era addirittura al vertice di quell'organismo,
 n.d.r.), ha offerto un contributo materiale alla causazione
degli omicidi, in quanto, per l'appunto, la privazione della
libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche
alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituiva

La Corte d'Assise di Roma avrebbe dovuto porre in risalto come l'exitus letale costituisse una soluzione ampiamente prevedibile per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa: sia nella fase iniziale (col sequestro estorsivo delle vittime) che in quelle successive (per l'appunto, coll'exitus conseguente alle inumane ed inimmaginabili sofferenze e crudeltà conaturate a quel tipo di sequestro). La Corte di Cassazione ha più volte statuito che la prevedibilità (e, conseguentemente, l'improvvisabilità, sotto il profilo almeno del dolo eventuale) del nefasto evento a soggetti che, avendo concorso soltanto nel reato permanente nella fase iniziale della consumazione, si sono visti, comunque, accollare l'evento morte, è affatto idonea a concludere la responsabilità ex art. 630 c.p., comma 3 (che comma l'imprescrittibile pena dell'ergastolo). Premesso che è principio consolidato che il "profitto" del sequestro estorsivo non necessariamente debba consistere in una somma di denaro, ben potendo consistere in una qualsiasi utilità che costituisca un vantaggio per l'agente (cfr., ex multis, Cass. Pen., Sez. V, 21.10.1987, n.1733, in CED Cass. n.177559; Sez. VI, 16.10.1990, n.2460, ivi n.186472; Sez. I, 19.6.1998, n.8375, in C.P. 1999, pag.1465; Sez. II, 17.11.2005, n.29563, ivi 2007, pag.2496), il ragionamento del supremo Giudice si dipana partendo

Sul sequestro di persona a scopo di estorsione ex art.630 c.p.

II

Sez. I, 26.2.2009, Astiz, n.11811, in C.P. 2010, 4, pag.1436).

periodo in cui l'ufficiale prestò cola servizio" (Cass. Pen., dell'omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta, durante il persone nel reato (art.110), il giudicabile è responsabile (art.40), del concorso di cause (art.41) e del concorso di delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità eseguirono personalmente gli assassini. Sicché, in applicazione determinazione dei compartecipi (non identificati), i quali contegno di adesione alla scellerata repressione, la l'Astiz, n.d.r.) ha rafforzato, col proprio conforme delittuoso necessaria premessa e condizione. E, comunque, (il ricorrente,

dal fatto che l'exitus letale del sequestro costituisce "una soluzione ampiamente prevedibile per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa, sia nella fase iniziale che in quelle successive" (Cass. Pen., Sez. VI, 9.10.2012, C.B. ed altro, n.4157, in *CEP Cass.*, 2012). E tale evidenziato che l'attività del correo nel delitto ex art. 630 c.p. ben può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo di ordine materiale o psicologico o ad alcune delle fasi della ideazione, organizzazione o esecuzione dell'impresa criminosa³. Sempre nella stessa pronuncia si è posto in evidenza che "gli imputati, tutti affiliati all'associazione criminale dai cui vertici proveniva l'ordine di procedere (e l'effettività dei vertici militari golpisti dell'America latina si equaglia per difetto ai capi delle nostre associazioni mafiose, n.d.r.), accettarono il rischio legato al verificarsi dell'evento-morte dell'ostaggio, causalmente determinato dal prevedibile sviluppo di un'azione criminosa finalisticamente orientata, poiché condizionata ad un ben preciso comportamento che il padre della persona sequestrata avrebbe dovuto assumere, e dettata da un originario intento vendicativo la cui ratio ed i cui obiettivi erano da tutti ben conosciuti ed accettati (nel nostro caso, è fin troppo palese la prevedibilità della morte dell'ostaggio in capo a chi si è macchiato anche solo del sequestro, attesa l'indiscussa adesione alla scellerata pianificazione di annientamento degli avversari politici, n.d.r.). Le probabili conseguenze di quell'intento, non ricollegabili al sequestro da fattori imprevedibili ed eccezionali, risultavano ben

³ Cfr., fra le tante, Cass. Pen., Sez. II, 17.6.1992, n.8017, in *Giust. pen.*, 1993, II, pag. 226. Nel caso affrontato da questa sentenza i tre ricorrenti avevano "variamente" contribuito al rapimento del soggetto passivo, rispettivamente, prestando opera di supporto logistico e tenendo i contatti con i vertici dell'organizzazione; partecipando materialmente al sequestro e alla prima sistemazione dell'ostaggio presso un magazzino; svolgendo opera da "basista" al fine di seguire i movimenti della vittima e prendendo parte al trasferimento della stessa dal primo al secondo nascondiglio.

chiaro a tutti coloro che vi presero parte, quale concreta rappresentazione dell'inevitabile sviluppo causale di una condotta a vario titolo realizzata da ciascuno dei partecipanti, ma subordinata ad un unico scopo e rivelatrice, nelle sue note modali, di un atteggiamento volontario consapevole della probabilità del successivo verificarsi dell'exitus letale, quanto meno sotto la forma del dolo eventuale. E' noto, infatti, che il dolo eventuale è costituito da una realtà psicologica in cui si ha consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dell'accettazione volontaristica di tale rischio, che potrà, di conseguenza, essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verificazione dell'evento. La prevedibilità concreta dell'evento implica la previsione del rischio del suo verificarsi, e l'accettazione della serie causale che comporta detto rischio equivale ad accettazione del rischio medesimo (v., da ultimo, Sez. I, n. 267 del 14.12.2011, Rv. 252046). Nel caso di specie, invero, gli stessi tratti caratterizzanti l'orientamento finalistico dell'azione, apparivano tali da non escludere il realizzarsi dell'evento omicidiario, la cui probabilità di verificazione fu dunque consapevolmente e volontariamente accettata dagli agenti" (Cass. Sez. VI, 9.10.2012, C.B. ed altro, n. 4157, cit.).

Di conseguenza si deve ritenere corretto, conclude l'anzidetto autorevole arresto, che "qualora venga cagionata da uno dei concorrenti nel delitto di sequestro di persona la morte del sequestrato, rispondono di essa anche gli altri concorrenti che non hanno partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato costituisce una conseguenza prevedibile della condotta inerente alla privazione della libertà di una persona inerme, la cui dignità e le cui condizioni di vita sono già merificate".

L'attento esame dell'elemento soggettivo in capo ai prevenuti, porta più correttamente all'individuazione del dolo

⁴ Conf., ex multis, Sez. 2, n. 4768 del 8.3.1989, Rv. 180940; Sez. 2, n. 9549 del 21.5.1985, Rv. 170799; v., inoltre, Sez. I, n. 1515 del 17.12.1984, Rv. 167881.

diretto, nella sua manifestazione come dolo alternativo, "che si ha quando, come nella specie in esame, il soggetto attivo prevede e vuole, come scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi alternativi causalmente collegabili al suo comportamento cosciente e volontario, e cioè, nella specie, la morte (anche se da altri cagionata in diverso centro di repressione, n.d.r.) od il grave ferimento della vittima (e cioè, le gravissime lesioni inferite dalle mostruose torture e sevizie, n.d.r.)" (ex pluribus, Cass. Pen., Sez. I, 26.3.2015, E.M.H., n.37606, in *Diritto & Giustizia* 2015, 17 settembre; Cass. Pen., Sez. I, 31.5.2011, R.L., n.30694).

In conclusione, alla stregua dei motivi dianzi esposti, si chiede che la Corte d'Assise d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia condannare l'imputato **ESPINOZA BRAVO** per il delitto di omicidio contestato e, per l'effetto, accogliere le conclusioni degli appellanti parti civili come rassegnate in primo grado, nonché condannare l'imputato a rifondere le spese di costituzione e difesa delle stesse parti civili per il doppio grado del giudizio di merito.

Con riserva di ulteriori motivi

Roma, 22.5.2017

(avv. Mario Antonio Angelilli)

PROCURA SPECIALE

La sottoscritta **Maria Paz Venturelli Cea**, nata a Temuco (Cile) il 30/12/1971, domiciliata in Via Sarti 18, Bologna, in qualità di procuratore speciale della Sig.ra **Mariana Guzman Nunez**, nata a Santiago del Cile (Cile) il 30/05/1934, parte civile costituita nella qualità di coniuge del Sig. Jaime Patricio Donato Avendano, cittadino italiano nato a Santiago del Cile (Cile) il 30/05/1934 sequestrata a Santiago del Cile il 5 maggio 1976 e tuttora scomparso, sicuramente ucciso, costituita parte civile nel procedimento penale n. **39104/08 RGNR** Procura della Repubblica di Roma e n. 2/15 reg. Corte di Assise di Roma nei confronti di **Pedro Octavio Espinoza Bravo** (capo di imputazione N1), domiciliato come in atti, imputato in concorso del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 630, 575, 576, 1° comma n. 1 e 4, 577 1° comma, n. 2, 3 e 4, e 61 n. 1, 2, 4, e 9 c.p., in virtù di procura speciale conferita e legittimata il 6/11/2013, presso l'Ambasciata d'Italia a Santiago, innanzi al Capo della Cancelleria consolare, dott.ssa Lilliana Montuori, già in atti, conferisce all'Avv. Mario Antonio Angelelli, del Foro di Roma, con studio in Viale Carso 23, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Mario Antonio Angelelli, di seguito alla sentenza della III Corte di Assise di Roma n. 1/2017 del 17.1.2017, confermando e ribadendo i poteri già conferiti all'Avv. Mario Antonio Angelelli, suo procuratore speciale, di rappresentanza e difesa con ogni facoltà di legge nel giudizio sopra indicato ed in tutte le sue ulteriori fasi di ogni grado del giudizio, con ogni più ampia facoltà di legge per l'espletamento del mandato, di nominare sostituti processuali, di rappresentarlo, assisterlo e difenderlo nel predetto procedimento quale parte civile, di proporre istanze di parte civile, richiesta di affermazioni della responsabilità penale dell'imputato, richieste risarcitorie ed istanze istruttorie, e di fare tutto quanto utile e necessario fino alla completa definizione del giudizio, anche se non espressamente specificato, in modo che non si possa eccepire al nominato procuratore alcuna carenza di poteri, gli conferisce altresì espressa procura speciale e mandato per proporre appello ex art. 576 codice di procedura penale finalizzato a che la Corte di Assise di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanni gli imputati per i reati contestati e di cui ai capi di imputazione N1, per l'effetto, accolga le conclusioni dell'appellante parte civile come rassegnate in primo grado, nonché condanni gli imputati a rimborsare le spese di costituzione e difesa della stessa parte civile per il doppio grado del giudizio di merito, sempre con elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Mario Antonio Angelelli in Roma, Viale Carso 23.

Roma, 23 maggio 2017

Maria Paz Venturelli Cea

